

ORIGINALE



n° 303 REG. SENT. '08
n° 2435 REG. GEN. '05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione I)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.g. n. 2436/2006 proposto dal sig. [REDACTED]
[REDACTED] avv. Caterina Gallizia e dalla stessa rappresentato e difeso
nel presente giudizio, nel cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, corso Italia n.
13

contro

il Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli
avvocati Maria Rita Surano, Salvatore Ammendola e Salvatore Pezzulo dell'Avvocatura
Comunale e domiciliato presso quest'ultima in Milano, via della Guastalla n. 8

e nei confronti

della Comunità alloggio "[REDACTED]" in persona del legale rappresentante *pro tempore*, n.c.

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento emesso dal Comune di Milano, Settore Anziani e strutture residenziali
il 22 maggio 2006 di cui al prot. 545923/04, avente ad oggetto la modifica delle
condizioni di ricovero del ricorrente con introito dell'intero ammontare delle sue pensioni
e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, conseguente o comunque
connesso ed in particolare delle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 530/95 e 1246/03.

Le

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 il dr. Alessandro Cacciari,
Primo Referendario;

Uditi i procuratori delle parti, come da verbale;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, totalmente inabile al lavoro in via permanente, è stato ricoverato nella comunità residenziale controinteressata su autorizzazione del Comune di Milano il quale, stante l'emergenza del caso, si è inizialmente fatto carico del pagamento della retta riservandosi ulteriori accertamenti in ordine, in particolare, alla possibilità di rivalsa sui suoi beni. All'esito di questi ultimi, con determinazione dirigenziale 22 maggio 2006 prot. 545923/04, spedita il 5 giugno 2006, ha disposto di introitare l'intero importo della sua pensione di inabilità e del suo assegno di invalidità lasciandogli a disposizione la sola somma mensile di € 155,00. Il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 18 settembre 2006 e depositato il 16 ottobre 2006, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituito il Comune di Milano chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 2079 dell'8 novembre 2006 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione.

All'udienza del 5 dicembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente gravame ha ad oggetto la decisione con cui il Comune di Milano ha modificato le condizioni di ricovero del ricorrente presso la struttura residenziale controinteressata, disponendo di introitare l'intero importo della sua pensione di inabilità e del suo assegno di invalidità e lasciandogli a disposizione la sola somma mensile di € 155,00. Il provvedimento viene contestato sotto diversi profili.

1.1 Con primo motivo il ricorrente lamenta che il Comune intimato non avrebbe applicato la normativa di cui al d. lgs. 31 marzo 1998, n. 109, ma una propria difforme regolamentazione che assume a riferimento per la valutazione della sua situazione economica tutte le voci di entrata. La partecipazione al costo degli interventi sociali da parte dell'interessato dovrebbe invece avvenire in base alla sua situazione economica come risultante dalla dichiarazione resa ai fini della determinazione dell'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Con secondo motivo deduce che il d. lgs. 109/98 escluderebbe dal computo del reddito personale le entrate a carattere non fiscale, in particolare le provvidenze di tipo assistenziale.

Con terzo motivo lamenta difetto di motivazione del provvedimento impugnato, per non essere stati indicati i criteri con cui il Comune ha quantificato la retta a suo carico.

Con quarto motivo afferma che sarebbe stato violato l'art. 24, comma 1, lett. g) della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo il quale agli ospiti di strutture residenziali deve essere conservata la metà del reddito di ultima istanza.

Con quinto motivo lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento

1.2 Il Comune di Milano replica puntualmente alle deduzioni del ricorrente, evidenziando che il provvedimento sarebbe frutto della puntuale applicazione della normativa regionale e comunale in materia.

2. Il ricorso deve essere accolto.

L'art. 25 della legge 328/00 stabilisce che la verifica sulla condizione economica del richiedente l'accesso a prestazioni sociali sia effettuata secondo le disposizioni del d.lgs. 109/98, i cui criteri devono informare la disciplina regionale in materia ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. g), della medesima legge. Il d.lgs. 109/98, alla tabella I, individua una serie di elementi che, a norma del suo articolo 2, fungono da indicatori per valutare detta situazione economica: si tratta del reddito complessivo dichiarato dal richiedente ai fini dell'applicazione dell'imposta personale sui redditi; del reddito derivante dalle sue attività finanziarie e della sommatoria del valore del suo patrimonio mobiliare e immobiliare. In nessun punto di detto decreto legislativo è dato evincere che, ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'accesso a prestazioni sociali, si possa tenere conto anche degli introiti derivanti da entrate non fiscalmente rilevanti, in particolare delle provvidenze assistenziali. Il ricorso, nel primo e secondo motivo, coglie quindi nel segno perché l'Amministrazione intimata non avrebbe potuto computare l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità tra le entrate rilevanti per quantificare il concorso del ricorrente nelle spese del suo soggiorno presso la controinteressata comunità residenziale. Si tratta di un principio al quale deve adeguarsi la regolamentazione comunale in materia.

Non può essere condivisa la tesi della difesa comunale secondo la quale il d.lgs. 109/98 disciplinerebbe la valutazione della situazione economica al solo fine dell'accesso ai servizi sociali, e non anche del concorso da parte dell'interessato al pagamento delle prestazioni, poiché come sopra rappresentato la stessa legge 328/00 richiama i criteri del d. lgs. 109/98 anche a questo secondo scopo (C.d.S. V, n. 3454/04).

I "criteri ulteriori", invocati dalla difesa dell'Amministrazione resistente, che gli enti erogatori hanno facoltà di determinare ai sensi dell'art. 3 dello stesso d.lgs. 109/98 possono solo avere riguardo ad elementi non patrimoniali, poiché questi ultimi sono già ricompresi e disciplinati nella loro rilevanza, ai fini che qui interessano, dal suddetto decreto. Se si accedesse ad una interpretazione diversa la normativa risulterebbe contraddittoria rispetto a quanto essa stessa dispone in tema di rilevanza dell'elemento reddituale, e generica, con possibili profili di incostituzionalità, in quanto non consentirebbe di individuare con sufficiente precisione i criteri ulteriori rispetto a quello, già dalla stessa disciplinato, del reddito personale e familiare (T.A.R. Umbria 6 febbraio 2002, n. 271).

Il ricorso deve quindi essere accolto per i motivi suddetti, con assorbimento delle ulteriori doglianze. Nel caso di specie, peraltro, l'impugnata determinazione 22 maggio 2006 trova il proprio presupposto in deliberazioni comunali che, come visto sopra, contrastano con il quadro legislativo. Esse dispongono in via generale ed astratta, poiché sono applicabili in una serie indefinita di casi e non è possibile individuarne i destinatari; inoltre pongono disposizioni innovative dell'ordinamento giuridico con riguardo alla materia di cui si tratta, poiché stabiliscono i criteri del concorso dei fruitori di prestazioni sociali al pagamento delle stesse. Trattasi pertanto di atti con valore regolamentare, dei quali non è chiesto l'annullamento in via diretta ed ai fini del presente ricorso, in ossequio al principio di gerarchia delle fonti normative, devono pertanto essere disapplicate.

3 In conclusione, il ricorso deve essere accolto con annullamento del provvedimento emesso dal Comune di Milano, Settore Anziani e strutture residenziali, il 22 maggio 2006 di cui al prot. 545923/04.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa, in relazione alle incertezze giurisprudenziali in materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sez. I, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nelle Camere di Consiglio del 5 e 19 dicembre 2007, con l'intervento dei magistrati:

dr. Piermaria Piacentini, Presidente

d.ssa Elena Quadri, Primo Referendario

dr. Alessandro Cacciari, Primo Referendario, estensore.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL - 7 FEB 2008

(Art. 55, II 27/4/1982 n. 136)
Il Funzionario Responsabile

